

DICHIARAZIONI E TRASPARENZA

di Livia Salvini

La pubblicazione su internet, da parte della Agenzia delle Entrate, dei redditi dichiarati dagli italiani nel 2005 ha posto all'attenzione generale la questione della pubblicità dei dati fiscali. A prescindere da questioni di privacy e dalle modalità di pubblicazione, va ribadito che la pubblicità delle dichiarazioni dei redditi è ispirata da esigenze di trasparenza e la trasparenza, a sua volta, appare un necessario portato della natura solidaristica dell'obbligo di contribuire alle spese pubbliche, previsto dall'art. 53 della Costituzione.

La pubblicazione su internet, da parte della Agenzia delle Entrate, dei redditi dichiarati dagli italiani nel 2005 ha posto all'attenzione generale, probabilmente per la prima volta, la questione della pubblicità dei dati fiscali. Mi sembra che tale questione possa e debba essere affrontata anche a prescindere dalle modalità di divulgazione, modalità che invece hanno tenuto banco nelle infinite discussioni che ne sono seguite e, naturalmente, nei provvedimenti del Garante della privacy. Non voglio certo sminuire la rilevanza del problema della privacy, ma non intendo entrare nel merito dell'argomento, perché non sono competente a farlo. Anche se - ragionando da uomo della strada - non si riesce a comprendere il motivo per cui la divulgazione dei dati relativi ai contribuenti "più ricchi" (o meglio, più fedeli) cui in questi giorni si stanno dedicando con entusiasmo tutti giornali sia consentita (ma non c'era il problema degli estortori in agguato?) e quella dei "meno ricchi" non lo sia, oppure perché la pubblicazione sulla stampa (che si è sempre fatta, e che può benissimo essere trasferita su internet) sia consentita e quella su internet no, se il problema sta nel fatto che ciascuno ha il diritto a sapere chi è che consulta i suoi dati fiscali.

Ma, dicevo, la questione mi sembra che stia a monte, anche perché tutto questo dibattito alimenta la tentazione di eliminare anche le esistenti (e a quanto pare del tutto neglette, come documenta una inchiesta de Il Sole 24 Ore) norme sulla pubblicità delle dichiarazioni dei redditi (art. 69 d.p.r. n. 600/1973), invece di migliorarle e di renderle più consone agli attuali mezzi di divulgazione delle informazioni.

La pubblicità delle dichiarazioni dei redditi (si tratta della pubblicità dei redditi, e non di altre informazioni di carattere fiscale, perché i redditi costituiscono la migliore rappresentazione della ricchezza complessiva della persona che sia assoggettata a tassazione e che sia quindi nota alla autorità fiscale) è evidentemente ispirata da esigenze di trasparenza e la trasparenza, a sua volta, mi sembra un necessario portato della natura solidaristica dell'obbligo di contribuire alle spese pubbliche, come previsto dall'art. 53 della Costituzione. Dell'identificazione, cioè, di una matrice non autoritaria dell'obbligo, ma nascente da un patto sociale espresso dalla legge che va (obbligatoriamente) rispettato, cosicché chi contravviene a tale patto lede direttamente gli altri consociati, rappresentati dall'autorità fiscale che è chiamata a far osservare questi obblighi.

Certamente la divulgazione dei dati fiscali può dare adito a forme di voyeurismo (probabilmente destinate a smorzarsi laddove divenisse la regola), ma il controllo sociale che si può attuare in questo modo non mi sembra affatto, a priori, negativo. Come ha scritto una persona in un forum, "nessuno si stupisce o invoca la privacy quando riceviamo i rendiconti del condominio e vediamo chi paga e chi no". È un modo semplice e incisivo per ribadire che l'imposta rappresenta un concorso alle spese pubbliche, il principale modo per attuare l'equità orizzontale e verticale tra consociati, e che quindi la trasparenza è connaturata alla contribuzione.

Sembra strano, in effetti, che ci sia chi si invoca, affermando a gran voce che solo il fisco può conoscere ed utilizzare quei dati, sia la loro esclusiva riserva all'esercizio di un potere di controllo, ribadendo in nome della riservatezza e della libertà la preminenza del rapporto autoritativo e verticale; e si consideri cosicché non legittima o comunque non opportuna la loro destinazione ad attuare un rapporto orizzontale, tra consociati, che non può in alcun modo essere connotato da autoritatività, ma solo da mutua conoscenza e riconoscimento.

Chi si lamenta, e a ragione, della spirale senza fine di nuove e complesse norme fiscali, di sempre più penetranti poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria e dei connessi gravosi adempimenti e disagi dei contribuenti, in cui si sono distinti tutti gli ultimi governi, non dovrebbe dimenticare che l'evasione fiscale, che tutto questo apparato normativo tenta di contrastare, è un fenomeno che dal punto di vista sociale è alimentato dalla scarsissima o nulla disapprovazione che circonda gli evasori. Con la conseguenza che il fisco è lasciato solo, con i suoi poteri repressivi, nella lotta all'evasione. Ogni iniziativa che può accrescere la consapevolezza sociale del fenomeno non può che avere effetti positivi anche sulla diminuzione del peso dei controlli e degli adempimenti e costituire, in definitiva, un recupero di libertà e democrazia.

Livia Salvini